

A tutti i clienti  
LL.SS.

Circolare N. 25 del 14/11/2019

**Le principali novità fiscali contenute nel D.L. 124/2019 (c.d. DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020).**

Si comunica che è stato approvato in data 26/10/2019 il D.L. N. 124/2019 (D.L. fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) contenente alcune importanti misure in ambito fiscale alcune delle quali hanno già effetto per l'anno 2019.

Si elencano di seguito le principali misure previste nel DL 124/2019:

**1) Nuova misura delle due rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti ISA.**

L'art. 58 del DL 124/2019 modifica a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive.

In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La modifica interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui all'art. 12-quinquies co.3 e 4 del DL 34/2019), mentre, per gli altri resta ferma l'attuale bipartizione (40% e 60%).

La novità esplicita effetto anche sulla misura degli acconti dovuti per il 2019, atteso che:

- resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
- la seconda rata è comunque dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento in un'unica soluzione entro il 02/12/2019, l'acconto è dovuto in misura pari al 90%.

**2) Abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante – obbligo di accettare pagamenti tramite carte di debito e di credito.**

L'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 prevede un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro.

In particolare:

- l'importo limite di 999,99 euro varrà dall' 01/01/2022;
- dall'01/07/2020 AL 31/12/2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro (identica modifica vale per la soglia relativa all'attività di cambiavalute).

L'art. 18 co. 1 lett b) del DL 124/2019 prevede, altresì, per esigenze di coerenza sistematica che:

- per le violazioni commesse e contestate dall' 01/07/2020 al 31/12/2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro (dagli attuali 3.000);
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'01/01/2022, il minimo editabile sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

A decorrere dall'01/07/2020, inoltre, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della

transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (art. 23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019).

### **3) Cessazione della partita IVA e inibizione delle compensazioni.**

Sarà inibita la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 dei crediti o solo dei crediti IVA, rispettivamente, per i contribuenti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione di quest'ultima dalla banca dati VIES.

### **4) Reverse charge negli appalti con utilizzo prevalente di manodopera.**

L'applicazione del reverse charge sarà estesa agli appalti che prevedano l'utilizzo prevalente di manodopera.

### **5) Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti.**

Nell'ambito di una serie di misure volte a prevenire le frodi per determinati carburanti, è escluso l'utilizzo della dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive.

### **6) Contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli usati.**

Per acquisti intracomunitari di veicoli è disposto l'obbligo di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con modello F24 Elide.

### **7) Lotteria degli scontrini.**

Viene prevista una sanzione da 100,00 a 500,00 euro per gli esercenti che rifiutano di acquisire il codice fiscale dell'acquirente o che non trasmettano all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini.

### **8) Utilizzo dei file delle fatture elettroniche.**

Tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche verranno memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà memorizzare, quindi, anche i dati concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione. Al fine di recepire tale novità l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 30/10/2019 n. 738239, ha differito al 20/12/2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (la cui scadenza era prevista per il 31/10/2019).

### **9) Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di consumatori finali.**

E' prorogato, per l'anno 2020, il divieto di emissione di e-fatture mediante il Sistema di Interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018);
- da parte dei soggetti che, benché non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, hanno effettuato prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Inoltre, a decorrere dall' 01/07/2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri inviando i dati al Sistema TS, tramite strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza degli stessi.

#### **10) Semplificazione degli adempimenti IVA.**

Viene stabilito che il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avvenga a partire dal secondo semestre 2020 (con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo).

La bozza di dichiarazione annuale IVA sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.

#### **11) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.**

In caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, l'importo dovuto, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta di un terzo, e agli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Se il soggetto non versa le somme dovute entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

#### **12) Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche.**

A decorrere dall' 01/01/2020, viene modificato l'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, al fine di procedere all'adeguamento delle disposizioni in esso contenute alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14/03/2019, causa C-449/17. Sono, quindi, ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse), mentre risultano imponibili, per effetto dell'eliminazione del riferimento della norma, le "prestazioni didattiche di ogni genere".

Viene altresì previsto che le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1 siano imponibili ai fini IVA, mentre sono esenti quelle che consentono di sostenere l'esame per le patenti di altra categoria, in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale" (cfr. anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019).

Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano adeguati al dispositivo della sentenza 14/03/2019, causa C-449/17, e ai chiarimenti della ris. Agenzia delle Entrate 02/09/2019 n. 79.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgiamo cordiali saluti.

Bertolucci Dott.ssa Stella

